

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Contestazione perchè il perito non ha usato l'intelligenza artificiale: bisogna provarne l'efficacia probante (se usata, avrebbe condotto ad un risultato diverso)

Non sono condivisibili le osservazioni critiche ulteriori formulate dai procuratori dei querelati in un momento successivo alla conclusione delle operazioni peritali, allorché si è lamentata l'inattendibilità dei metodi di digitalizzazione dei documenti, l'inosservanza delle linee guide adottate in materia grafologica e l'omissione dell'analisi mediante la c.d. grafologia morettiana e perfino mediante la comparazione biometrica con intelligenza artificiale: è sufficiente prendere atto che a nessuno di tali parametri ha fatto alcun cenno il consulente incaricato dalle stesse parti, mostrando egli per primo di non accordare efficacia probante all'impiego di codesti alternativi metodi; anche a voler valutare le censure, non si è fornita alcuna ragione per cui si possa credere razionalmente che il ricorso alle evocate procedure analitiche sia in grado di condurre ad un risultato differente.

Tribunale di Cagliari, sentenza del 20.3.2026

...omissis...."Voglia il Tribunale, in composizione collegiale, ex art. 225 c.p.c., formulazione pre-riforma Cartabia, accogliere le seguenti conclusioni:

In via istruttoria, sospeso il giudizio, si chiede che venga conferito l'incarico ad un nuovo consulente tecnico d'ufficio, grafologo forense esperto, e riformulato il quesito che preveda di analizzare non solo le firme ma anche il testo del testamento olografo, con la grafia in stampatello, seguendo l'indirizzo e l'attività di analisi adottati dal consulente di parte.

Nel merito:

- 1) rigettare la querela di falso e la domanda di nullità del testamento olografo pubblicato il 18 novembre 2009, in quanto infondata;
- 2) rigettare la domanda di annullamento del testamento olografo pubblicato il 18 novembre 2009, in quanto prescritta e comunque infondata;
- 3) con vittoria dei compensi professionali".

Per le convenute Controparte_4 e Controparte_5

"Chiede l'espletamento di una nuova consulenza tecnica.

Insiste sulle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi.

Il Tribunale voglia rigettare la domanda di nullità dei testamenti olografi a firma di Persona_1 in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa, dichiarando per l'effetto l'autenticità della scheda testamentaria datata 8 gennaio 2008.

Voglia, inoltre, il Tribunale dichiarare ed accertare la prescrizione dell'azione di annullamento dei testamenti prima citati per supposta incapacità di intendere e di volere del de cuius, essendo decorso il termine quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione degli stessi (18 novembre 2009).

In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, voglia comunque il Tribunale rigettare la domanda di annullamento dei testamenti olografi per cui è causa per incapacità di intendere e di volere del testatore in quanto infondata in fatto e in diritto.

In ogni caso con vittoria di spese e di onorari del giudizio".

Per il Pubblico Ministero:

"Accoglimento della domanda (sulla base di quanto accertato dal perito grafico)".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 4 ottobre 2010, dinanzi al Tribunale di Cagliari, Parte_8 , Parte_6 e Parte_7 , queste ultime due figlie di

Persona_2 , convennero in giudizio CP_6 CP_3 CP_1

CP_2 CP_7 e Controparte_8 , per sentir dichiarare la nullità o

inefficacia del testamento olografo pubblicato il 18 novembre 2009, a nome di

Persona_1 , deceduto a Sestu il 29 ottobre 2009, celibe e senza

figli, e dedussero la non autenticità dei due scritti presentati al notaio per la pubblicazione, in quanto non riconducibili al de cuius.

Si costituirono in giudizio CP_6 CP_3 CP_1

CP_2 e CP_7 , eccependo trattarsi di testamento scritto, datato e sottoscritto di pugno del testatore e concludendo per il rigetto della domanda.

Si costituì in giudizio anche Controparte_8 , aderendo alla domanda.

Nelle more, deceduta Parte_8 , si costituirono in prosecuzione

Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e Pt_5

[...] quali suoi eredi.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2870/2012, pubblicata il 12

novembre 2012, accolse la domanda e dichiarò la nullità per carenza di autografia del testamento impugnato, condannando i convenuti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori e della convenuta vittoriosi.

In pendenza del termine per impugnare, decedette Controparte_8 , lasciando a succederle per testamento il nipote CP_6

Avverso la sentenza CP_6 CP_3 CP_1 CP_2 e CP_7 proposero appello, nei confronti delle altre parti, dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari.

Nel corso del secondo grado, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 e Parte_7

presentarono querela di falso avverso il testamento.

La Corte, con ordinanza depositata il 18 marzo 2015, autorizzò gli appellati ad impugnare di falso il testamento, sospendendo il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del relativo giudizio.

Con citazione notificata il 5 giugno 2015, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5

[...] Parte_6 e Parte_7 hanno convenuto in giudizio CP_6 CP_3 CP_1 CP_2 e CP_7 , per sentir dichiarare la falsità, per intero, dell'impugnato testamento.

Si sono costituiti in giudizio CP_6 e CP_1 contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il rigetto.

Si sono costituiti in giudizio separatamente CP_2 CP_3 e CP_7 , formulando analoghe conclusioni.

Il processo, interrottosi per la morte prima di CP_6 e poi di CP_7

[...] , è stato riassunto dai querelanti, nei confronti di Controparte_4 e Controparte_5 quali eredi del primo, e nei confronti delle medesime e di CP_1 CP_2 e CP_3 quali eredi della seconda.

La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per interpello e consulenza tecnica d'ufficio, più volte tenuta in decisione e rimessa in trattazione.

All'udienza del 16 luglio 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la querela, proposta in via incidentale in appello e riassunta in primo grado, i querelanti lamentano la falsità del testamento olografo pubblicato in Cagliari in data 18 novembre 2009, a cura del notaio al quale veniva presentato da CP_3 Premesso che nelle disposizioni riferite al defunto venivano lasciati i suoi immobili in piena proprietà a CP_6 CP_3 CP_1

[...] CP_2 e il suo immobile in comproprietà per un sesto a CP_7

[...] , deducono i querelanti che lo scritto, consistente in due distinti documenti, di cui il primo recante cancellazioni, abrasioni e correzioni, non sia autografo, ma costituisca un falso materiale, in quanto la data, il testo e la firma non sarebbero riferibili alla mano del testatore, ragion per cui chiedono accertarsi la falsità dell'intera carta testamentaria e della sottoscrizione ivi apposta. Secondo i querelanti, lo scritto appare redatto con modalità singolari e poco chiare, contenendo anche indicazioni per la stesura e lasciando intendere che il de cuius, da solo, non fosse in grado di redigerlo. Sostengono, in proposito, che la grafia sia del tutto diversa rispetto alle scritture depositate e che il testamento impugnato, perciò, sia un falso, peraltro grossolano. Mettono in rilievo, fra l'altro, la mancanza di capacità di intendere e di volere, al momento della redazione.

2. Pregiudizialmente, va rilevata la parziale inammissibilità delle conclusioni formulate dai querelanti, nella parte in cui estendono l'oggetto del giudizio alla dichiarazione di invalidità e inefficacia dell'atto contenuto nel documento impugnato di falso, perché si tratta di profili eccedenti dai limiti propri della questione pregiudiziale, presupponendo non l'accertamento della falsità come fatto materiale da cui dipenda l'esclusione del valore rappresentativo del documento in esame, bensì l'accertamento dell'inidoneità del titolo a produrre effetti giuridici, con la conseguente esclusione del valore dispositivo per l'attribuzione di diritti spettanti sull'aperta successione, accertamento quest'ultimo riservato alla Corte d'appello adita, funzionalmente competente sulle domande dipendenti.

3. Nel merito, la querela di falso è fondata.

3.1. Nella giurisprudenza di legittimità si è registrata un'evoluzione parallela allo sviluppo processuale della controversia, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo. Dopo aver a lungo conteso il campo alla tesi della necessità del disconoscimento e della conseguente verifica del testamento olografo, per un certo periodo è prevalsa la tesi favorevole alla querela di falso come mezzo necessario onde contestare l'autenticità del testamento olografo e la regola è stata fatta propria, con obiter dictum, da una nota pronuncia, di poco precedente all'ordinanza ammissiva del mezzo (Cass. sez. un. n. 15169 del 2010). Il più recente indirizzo giurisprudenziale, invece, predica la necessità dell'azione di accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria, al fine di proporre una quaestio nullitatis o, più correttamente, una quaestio inexistantiae, anche al fine di evitare che la soluzione della controversia si disperda in un "defatigante procedimento incidentale, quale quello previsto per la querela di falso" (Cass. sez. un. n. 12307 del 2015).

3.2. In questa sede, non essendovi ragione di rivedere la valutazione di ammissibilità e rilevanza della querela di falso, anche per il più ampio risultato con essa conseguibile, conviene concentrarsi sul merito, a cominciare dal riparto dell'onere probatorio, per cui, secondo la giurisprudenza consolidata, nel giudizio di falso, sia esso introdotto in via incidentale o in via principale, "la prova della falsità del documento impugnato con l'apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e, quindi, anche delle presunzioni" (Cass. n. 4571 del 1983; conf. nn. 6050 del 1998 e 2126 del 2019). Ai fini della prova della falsità, si considera la consulenza tecnica d'ufficio uno strumento istruttorio idoneo a consentire, in via preferenziale, la verifica dell'autenticità o meno della sottoscrizione impugnata di falso, anche attraverso il confronto con le scritture di comparazione (cfr. Cass. n. 8718 del 2023). Non così è per la consulenza tecnica di parte, la quale per ius receptum costituisce un mero scritto difensivo, avente la sola finalità di sottoporre al giudice considerazioni di ordine tecnico (Cass. n. 662 del 1975), ovvero una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. n. 3405 del 1988; conf. nn. 259 del 2013, sez. un. 13902 del 2013, 20347 del 2017 e 1614 del 2022). Essendo tale il valore della consulenza tecnica di parte, il giudice di merito, ove di contrario avviso, può disattenderla, fondando il suo convincimento su considerazioni che ne escludono obbiettivamente l'attendibilità (Cass. n. 4712 del 1983), e non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. n. 2063 del 2010; conf. n. 9483 del 2021). Tanto è consentito anche qualora si discuta dell'autografia del testatore (Cass. n. 26607 del 2018).

3.3. Nella specie, i querelanti hanno impugnato di falso il testamento olografo attribuito al defunto Persona_1, incontrando la resistenza dei querelati, e questi ultimi hanno indicato come prova dell'unicità della mano la perizia grafologica da loro prodotta.

3.4. Bisogna accertare l'autenticità o meno del documento impugnato.

3.5. Il testamento, in realtà, è composto non da una sola scheda, bensì da due schede, redatte con distinte scritture e su distinti fogli, e di entrambe è controversa la provenienza. Il primo testamento, datato 6 aprile 2006, non reca alcuna sottoscrizione, ma solo il cognome e il nome del de cuius in stampatello maiuscolo, e contiene su un foglio protocollo in alto la locuzione "da scrivere con la scrittura abituale", in calce la locuzione ulteriore "deve essere scritto con la scrittura abituale" e nel corpo del documento, con caratteri in stampatello maiuscolo, le seguenti dichiarazioni: "Io Persona_1 [...] dispongo quanto segue: a mia sorella CP_7 lascio quanto mi spetta della casa dei miei genitori, cioè 1/6, come ringrazia[mento] per aver provveduto a lavare e stirare tutta la mia roba da quando sono andato a vivere da solo, cioè per più di venti anni; ai miei nipoti CP_1 CP_6, CP_2 [e] CP_3 lascio l'appartamento nel quale vivo, di mia proprietà [...]". Il secondo testamento,

datato 8 gennaio 2008, è sottoscritto due volte, con abbreviazioni e imprecisioni, come Persona_1 , è conservato in una busta bianca su cui trovasi scritto "da consegnare ai miei nipoti CP_1 CP_6 , CP_2 [e] CP_3 " ed è redatto su un foglio protocollo, con caratteri misti in stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo e corsivo, dal seguente contenuto, pressoché identico a quello della prima scheda: "I[o] Persona_1 [...] dispongo quanto [segue]: a mia sorella CP_7 lascio quanto mi spetta della casa dei miei genitori, cioè 1/6, come ringraziamento per aver provveduto a lavare e stirare tutta la mia roba da quando sono andato a vivere da solo, cioè per più di venti anni; ai miei nipoti CP_1 CP_6 , CP_2 e CP_3 lascio l'appartamento di mia proprietà, nel quale vivo [...]". Nel verbale di pubblicazione del 18 novembre 2009, oltre a riprodurre il contenuto dell'incartamento, consegnato come testamento olografo da parte di CP_3 il notaio procedente, dott. [...] Per_3 , descriveva lo stato della prima scheda nel senso che il documento appariva scritto, datato e sottoscritto da un'unica mano, ma si notavano "cancellazioni, abrasioni [e] correzioni", e lo stato della seconda scheda nel senso che il documento appariva anch'esso scritto, datato e sottoscritto da un'unica mano, in questo caso senza riscontro di cancellazioni, abrasioni, correzioni o postille.

3.6. Sulla duplice scheda testamentaria, si sono svolte le indagini delegate al consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. Persona_4 di particolare competenza in materia grafologica, e le operazioni compiute sono riportate nella sua relazione, con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, da cui non v'è motivo di discostarsi. Sottoponendo a ispezione strumentale ed analisi particolareggiata i documenti in verifica e mettendoli a confronto con le numerose scritture di comparazione, ammesse con l'ordinanza istruttoria, risalenti a epoche diverse e distribuite in un arco di tempo ultraventennale, dal 7 settembre 1988 fino al 20 settembre 2008, l'ausiliare ha osservato, preliminarmente, in riferimento alla prima scheda, che le istruzioni sulle modalità di scrittura e l'indicazione della data sono vergate da una diversa mano, estranea al grafismo espresso nel testo della scheda stessa; in riferimento alla seconda scheda, ha osservato che tutto il tracciato è da attribuire a una sola mano, la stessa per la data, per il testo e per la firma (duplice). In assenza di testi da confrontare con il testamento, l'ausiliare ha esperito il confronto tra firme, sul presupposto della particolare utilità della sottoscrizione, ai fini dell'identificazione dell'autore, per l'abitudine del gesto e la normale velocità di esecuzione, superiore a quella della scrittura ordinaria. All'esito del confronto, differenziandosi le firme in verifica e quelle comparative sotto l'aspetto dinamico del ritmo e della spinta espansiva, l'ausiliare ha affermato che le schede testamentarie siano "apocrife", cioè non riconducibili ad [...]

Persona_1 infatti, nelle firme apposte in calce al testamento sono individuabili elementi estranei allo stile grafico del de cuius, mantenuto nel tempo a distanza di vent'anni, tenuto conto anche di tracciati coevi, vergati con caratteristiche incompatibili ancora a distanza di circa otto mesi dalla data riportata nel testamento; per di più, tra testo e firma dello stesso testamento non si trovano corrispondenze, perché il testo è scritto in modo chiaro e leggibile, con perfetta adesione alle righe del foglio, mentre le due firme vergate in calce alla scrittura, Per_5 " e Persona_6 ", sono affette da una destrutturazione grafica ed evidenziano una incapacità di pieno controllo motorio, con andamento discendente, oltre ad una diversa costruzione delle lettere. Nel rispondere al quesito, quindi, il consulente ha concluso che le firme apposte in calce alla scheda testamentaria "non sono state vergate di pugno da Persona_1 ".

3.7. Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene indubitabilmente raggiunta la prova della falsità materiale.

3.8. Merita condivisione il parere di non autenticità espresso nella consulenza tecnica d'ufficio, non solo per la logicità con cui si sviluppa il ragionamento sulla difformità dei tracciati, dando rilievo all'incoerenza estrinseca nel confronto tra le scritture in verifica e le scritture comparative ed all'incoerenza

intrinseca nel confronto tra il testo e le firme in esame, ma anche per la facilità con cui la divergenza è riconoscibile, da parte di chiunque, ictu oculi; del resto, alla diversità della grafia nella sua materialità, obiettivamente incontestabile, si aggiungono la circostanza che, accanto ad una scheda di apparente valenza testamentaria, in qualche luogo, se ne conservasse un'altra con appunti per la redazione, la circostanza che proprio una delle nipoti che sarebbero state beneficiarie dal defunto fosse entrata in possesso di entrambe le schede testamentarie, compresa quella contenente le raccomandazioni al testatore, assai inusuali, e la circostanza ulteriore che i controinteressati, anche di fronte alla querela di falso, mai abbiano avvertito il bisogno di fornire qualsivoglia giustificazione del rinvenimento, del tutto incerto, sicché non può residuare alcun dubbio sull'affermazione che il presunto testamento provenga da una persona diversa dal defunto, non contenendo un suo atto di ultima volontà.

3.9. Non sono condivisibili, invece, le osservazioni contrarie formulate dal consulente tecnico nominato dai querelati e procedere a confutarle, ancorché non necessario, è utile a conferire persuasività ancor maggiore alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio: al primo punto, si lamenta che, in mancanza di confronto tra tracciati omologhi, quindi tra firme e firme e tra testo e testo, non sia possibile giungere con certezza ad un esito di diversità di mano, ma si trascura che, in presenza di elementi evidentemente incompatibili già nella firma, risulta del tutto inutile andare alla ricerca di analogie eventualmente presenti nel testo, posto che la sottoscrizione apocriфа del testamento esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (Cass. n. 11195 del 2012; conf. n. 10065 del 2020); al secondo punto, si lamenta che l'ausiliare abbia omissso l'analisi degli "elementi grafici interni al grafismo", per cui sarebbe possibile che, pur in un documento contemporaneo, lo stato psicofisico ed emotivo di chi scriveva passasse dalla sicurezza in un momento allo sconforto in un altro, nell'espressione della volontà, ma così argomentando si formula una mera ipotesi, la quale, a differenza di quella accolta dall'ausiliare, avvalorata da circostanze obiettive, sufficienti ad escludere l'attendibilità del documento in verifica, tenta di eliderne la portata introducendo circostanze ignote ed indimostrate; al terzo punto, si lamenta che non si sia riconosciuta l'identità di mano emergente dalla scrittura in verifica rispetto alle comparative, valorizzando alcuni tratti, esemplificativi dell'impiego delle medesime modalità esecutive, ma si trascura di fornire una spiegazione plausibile delle evidenti differenze tra le due sottoscrizioni apposte in calce al testamento e quelle da comparare, anche e soprattutto nell'aspetto dinamico, con difformità, secondo l'ausiliare, non attribuibili alla variabilità grafica naturale, la quale si può apprezzare, invece, nell'evoluzione delle stesse comparative nel corso del tempo, leggermente differenti tra loro, ma chiaramente provenienti dalla stessa mano.

3.10. Nemmeno sono condivisibili le osservazioni critiche ulteriori formulate dai procuratori dei querelati in un momento successivo alla conclusione delle operazioni peritali, allorché si è lamentata l'inattendibilità dei metodi di digitalizzazione dei documenti, l'inosservanza delle linee guide adottate in materia grafologica e l'omissione dell'analisi mediante la c.d. grafologia morettiana e perfino mediante la comparazione biometrica con intelligenza artificiale: è sufficiente prendere atto che a nessuno di tali parametri ha fatto alcun cenno il consulente incaricato dalle stesse parti, mostrando egli per primo di non accordare efficacia probante all'impiego di codesti alternativi metodi; anche a voler valutare le censure, non si è fornita alcuna ragione per cui si possa credere razionalmente che il ricorso alle evocate procedure analitiche sia in grado di condurre ad un risultato differente, sicché, a conferma del provvedimento di chiusura dell'istruzione, non possono trovare seguito le richieste di rinnovazione della consulenza e sostituzione del consulente.

3.11. Ne consegue l'accertamento dell'eterografia dell'intero testamento, in entrambe le schede che lo compongono.

3.12. Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia sulla falsità del documento impugnato.

3.13. Il documento accertato come falso, depositato presso il notaio chiamato a pubblicarlo e dal medesimo custodito, deve essere sottoposto alla cancellazione totale e l'esecuzione della presente sentenza deve aver luogo dopo che sia passata in giudicato.

4. Conclusivamente, la querela di falso va accolta.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, non calcolabile in relazione al suo oggetto, sia per lo scopo del giudizio di falso sia per le possibili conseguenze al di fuori del processo (Cass. nn. 15642 del 2017 e 11875 del 2025), e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:

1) accoglie la querela di falso e dichiara la falsità del testamento olografo pubblicato il 18 novembre 2009, in entrambe le schede, a nome di [...]

Persona_1 , deceduto a Sestu il 29 ottobre 2009;

12

2) ordina la cancellazione totale del documento impugnato, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;

3) condanna i convenuti al rimborso, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, e in Euro 545,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico dei soccombenti, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.

Così deciso in Cagliari, il 19 marzo 2026.

Il Presidente estensore

(dott. Antonio Angioi)